



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/08679**

Del: **21/11/2022**

Esecutivo Da: **21/11/2022**

Proponente: **P.O. Gestione trasporti e autoparco comunali**

OGGETTO:

Convenzione 2023 per rifornimenti gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione comunale con le Società Beyfin SpA e T.R.T. snc.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 28/02/2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione n° 209 del 17/05/2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024
- con determinazione dirigenziale n. 1534 del 14/03/2022 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione Trasporti e Autoparco Comunali" individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di gas metano per autotrazione per i 53 veicoli dell'Amministrazione comunale circolanti con alimentazione bi-fuel (benzina e gas metano), come da unito allegato parte integrante del presente atto, e che per tali veicoli, per tutela dell'ambiente, è prioritario utilizzare il gas metano quale carburante prioritario;

Dato altresì atto che per i rifornimenti di benzina e gasolio, destinati ai veicoli e alle attrezzature motorizzate

dell'Amministrazione, è attiva la "Convenzione per fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Carburanti extrarete 12 – Lotto n. 4 (Toscana, Umbria e Marche)", stipulata tra Consip S.p.A. e ENI Fuel S.p.A., alla quale l'Amministrazione ha aderito per le proprie forniture fino al 16/09/2024, ma tale convenzione non prevede il rifornimento di veicoli alimentati a metano;

Ricordato che:

- i rifornimenti di gas metano devono essere effettuati presso stazioni di servizio esterne, in quanto l'Amministrazione non dispone di un erogatore interno per tale tipo di carburante;
- nemmeno l'Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni acquisto Consip prevede il rifornimento di veicoli alimentati a metano;
- nel Mercato Elettronico/Sigeme dell'Ente è stato inserito l'articolo 00017746 "Rifornimenti di gas metano per autotrazione per i veicoli dell'Amministrazione Comunale";
- per l'articolo sopra indicato, nel predetto Mercato Elettronico, non risulta abilitato alcun prodotto di aziende;
- tali rifornimenti sono sempre stati garantiti, pertanto, senza espletamento di procedure concorrenziali per l'individuazione di un unico contraente, bensì mediante attivazione di apposite Convenzioni annuali (con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale) effettuate con il maggior numero possibile di stazioni di rifornimento esistenti sul territorio comunale erogatrici di gas metano per autotrazione (costituite da micro, piccole e medie imprese);
- in via successiva all'affidamento viene provveduto, mediante apposita circolare, a dare adeguata comunicazione alle Direzioni/Uffici delle condizioni di rifornimento stabilite con le Società affidatarie, in modo tale che le singole Direzioni/Uffici essendone a conoscenza, possano organizzare al meglio i rifornimenti ai propri veicoli cercando, quando possibile, di seguire le priorità di economicità indicate, in considerazione dell'ubicazione della propria sede, delle proprie attività e dell'ubicazione delle varie stazioni di rifornimento;

Dato atto che nell'esercizio 2022, con Determinazione Dirigenziale 8323-8320/2021, in scadenza il 31 Dicembre 2022, si è provveduto a garantire tali rifornimenti attivando, come di consueto, Convenzione annuale con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale, con n. 3 Società, delle 7 facilmente accessibili presenti sul territorio comunale, alle condizioni di seguito indicate:

•

BEYFIN SpA
stazione di servizio Via Senese – località "I Rossi"
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

•

STAR SERVICE Srl
stazione di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni

sconto del 4% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

-

T.R.T. Snc
stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451
sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

Ricordato che:

-

le altre Società esistenti sul territorio. la Firenze 2 gestore dell'Impianto Beyfin di Via Senese Località i Rossi Galluzzo e la Società M.& Z. di Via Faentina 380/A gestore impianto ENI, Erg Tre Es Snc – stazione di servizio Viale Etruria 30, hanno ormai da tempo rinunciato all'adesione;

-

da ricerche di mercato condotte dall'ufficio non risultano altri punti di rifornimento di gas metano per autotrazione presenti in città, esclusi quelli situati sul raccordo autostradale Firenze Nord, non interpellati in quanto disagiata, per i veicoli dell'Amministrazione comunale, effettuare i rifornimenti in tali stazioni di servizio, proprio per la loro ubicazione;

-

nell'esercizio 2021 è stata effettuata una riduzione di impegno alla Ditta Oil Service, come da DD 6608-6390/2021 in quanto la sopracitata ditta rimane distante dai percorsi abituali, pertanto poco utilizzata, per cui nel 2022 non è stata interpellata;

-

da ricerche di mercato condotte dall'ufficio, causa la particolare ascesa dei prezzi, non si ritiene congruo il prezzo del metano della ditta Star Service;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra indicato adottando per l'approvvigionamento di tale carburante la medesima procedura utilizzata nei precedenti esercizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), tenuto in debito conto quanto previsto dell'art. 1 comma 450 L. 296/2006 modificato con art. 1 comma 130 L. 145 del 30.12.2018, non applicando, per i motivi sopra indicati, alcun principio di rotazione di cui al medesimo art. 36 del Codice medesimo (punto 3.6 Linee Guida n. 4 ANAC);

Dato atto che:

-

per la procedura oggetto del presente provvedimento il RUP è la Responsabile della P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Laura Salici, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

-

con le comunicazioni di seguito indicate, conservate in atti, è stata pertanto richiesta alle Società sotto citate la disponibilità all'adesione alla Convenzione 2023, con inizio dal 1 Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, per i rifornimenti di gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione comunale:

- prot. 365087 del 27-10-2022 BEYFIN SpA

- prot. 365196 del 27-10-2022 T.R.T. Snc;

le Società di seguito indicate hanno dato conferma per tale adesione, presentando sconto come da note:

- prot. 379840 del 10.11.2022 T.R.T. Snc

- prot. 379864 del 10.11.2022 BEYFIN SpA

ritenute congrue ed allegate come parte integrante al presente provvedimento, nelle quali sono indicate le rispettive condizioni di fornitura, di seguito riportate:

- BEYFIN SpA
stazione di servizio Viale XI Agosto
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
emissione gratuita di smart card
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

- T.R.T. Snc
stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451
sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
uso schede cartacee
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

Ritenuto pertanto, al fine di continuare a garantire la possibilità di effettuare i rifornimenti di gas metano per autotrazione ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione comunale, provvedere all'affidamento di tali forniture, in adesione alla citata nuova Convenzione per l'anno 2023 con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale, alle Società e alle condizioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), per i motivi sopra indicati e in considerazione anche dei singoli limitati importi, per complessivi € 20.000,00 IVA compresa,

- suddivisi come segue:
- Beyfin SpA € 10.000,00
 - T.R.T. Snc € 10.000,00

stabiliti in base alla quantità dei rifornimenti pregressi e in previsione dei futuri presunti;

Dato atto che:

•

in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto di interesse, come dichiarato con nota prot. n. 382548 del 11/11/2022;

•

agli atti d'ufficio sono presenti i DURC di tali aziende e che tali documenti risultano regolari fino alle date di seguito indicate:

- Beyfin SpA acquisito il 11/10/2022 valido fino al 08/02/2023
- T.R.T. Snc acquisito il 04/08/2022 valido fino al 02/12/2022

•

sono stati effettuati i controlli previsti dalla vigente normativa nei confronti di tutte le aziende di cui sopra con esito negativo;

•

sono state acquisite le attestazioni in merito all'assunzione, da parte degli affidatari, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;

•

per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 all'art. 4 comma 2. lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto dell'affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;

Visto l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

Dato atto che Consip SpA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

Visti:

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, riguardanti le procedure di affidamento sottosoglia;
- le Leggi n. 136 e n. 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

-il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-lo Statuto del Comune di Firenze;
-il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
-il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il D.Lgs. n. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
-il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 20 del 1/2/2022

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

1. Di sostenere la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 IVA compresa per i rifornimenti di gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio 2023, in adesione ad apposita Convenzione con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale.

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32), tenuto in debito conto quanto previsto dell'art. 1 comma 450 L. 296/2006 modificato con art. 1 comma 130 L. 145 del 30.12.2018, le forniture di cui al punto **1.** alle Società, alle condizioni e per i singoli importi complessivi IVA compresa di seguito indicati, stabiliti in base alla quantità dei rifornimenti pregressi e in previsione dei futuri presunti:

•

BEYFIN SpA
stazione di servizio Viale XI Agosto
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
emissione gratuita di smart card
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

•

T.R.T. Snc
stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451
sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
uso schede cartacee
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
come da documentazione allegata parte integrante del presente provvedimento.

3. Di dare atto della regolarità contributiva delle aziende sopra indicate;

4. Di dare altresì atto che sono stati effettuati i controlli previsti dalla vigente normativa, tutti con esito negativo, nei confronti di tutte le aziende di cui sopra.

5. Di imputare la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 IVA compresa sul bilancio parte corrente esercizio 2023 cap. 43670, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i seguenti impegni di spesa:

•

€ 10.000,00 Società Beyfin SpA
Partita IVA 03876950480 – C.B. 31483 CIG Z35388BBCA

•

€ 10.000,00 Società T.R.T. Snc
Partita IVA 04959190481 – C.B. 15919 CIG Z5F388BC53

6. Di stabilire che si provvederà a dare adeguata comunicazione alle Direzioni/Uffici delle condizioni di rifornimento stabilite con le Società affidatarie, in modo tale che le singole Direzioni/Uffici essendone a conoscenza, possano organizzare al meglio i rifornimenti ai propri veicoli cercando, quando possibile, di seguire le priorità di economicità indicate, in considerazione dell'ubicazione della propria sede, delle proprie attività e dell'ubicazione delle varie stazioni di rifornimento.

7. Di dare atto che gli importi di massima, come sopra affidati, potranno essere modificati nel corso dell'esercizio, in base all'andamento dei rifornimenti stessi, senza che l'azienda, in caso di diminuzione del budget così come inizialmente assegnato, possa vantare diritti a compensazioni.

8. Di dare altresì atto che la presente Convenzione non è vincolante per l'Amministrazione comunale e nemmeno per le Società che vi hanno aderito e che pertanto, nel corso dell'Esercizio, potranno essere inserite nella stessa ulteriori Società o ulteriori punti di rifornimento, come sarà altresì possibile per le Società di cui al precedente punto 2. uscire dalla Convenzione senza dover corrispondere alcun tipo di penale.

9. Di confermare le modalità di rifornimento, adottate anche per le precedenti Convenzioni, unite in allegato al presente provvedimento di cui formano parte integrante.

10. Di confermare altresì che, per i motivi indicati in premessa, risulta non applicabile il principio di rotazione di cui alle Linee Guida n. 4 ANAC.

ALLEGATI INTEGRANTI

23-BEYFIN RISPOSTA PROT 379864 del 10-11-2022.pdf - dc6d46ce57a75299d50ae47a5b02870e11e291cd2e3fd43c29785026d41c7b07
23-T.R.T. RISPOSTA PROT 379840 del 10-11-2022.pdf - 093f60e08257d385b91a67a9e6aea4403f56cda4a93971ea28138d7b13355144
CONVENZIONE MODALITA DI RIFORNIMENTO 2023.pdf - 6efb080cbc7f7c10f4f3efeef15f06f1b79fc5a11ac801d451aa94eda61bc6d6
VEICOLI A METANO 2023.pdf - bf859540954fbd60c430ce7cc576889b492c466a7e966457a37a113963d82a38

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Laura Salici

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	43670		2023/1180		€ 10.000,00	31483 - BEYFIN SPA
2)	U	2022	43670		2023/1181		€ 10.000,00	15919 - T.R.T. DI FAINI ANDREA & C. snc

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

